

L'omessa distrazione delle spese sanabile correggendo l'errore materiale

Dott. Vincenzo Maria Scarano, Studio Legale Ulissi & Partners

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza del 7 luglio 2010 n. 16037 hanno ritenuto valido il rimedio della correzione degli errori materiali come strumento per sanare l'omessa pronuncia del giudice sulla distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario.

Nella citata sentenza, la Suprema Corte ritiene corretta la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 93 e 287 c.p.c. i quali disciplinano il ricorso al procedimento per la correzione materiale delle sentenze.

Nel caso di specie l'avvocato antistatario ha proposto, in proprio, ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di Appello di Roma che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del proprio assistito di un indennizzo ai sensi della Legge n. 89/2001, nonché alla liquidazione delle spese, omettendo, però, di pronunciarsi sull'istanza di distrazione da lui avanzata malgrado la regolare dichiarazione di averle anticipate e di non aver riscosso onorario.

In tale quadro, le SS. UU. si sono adeguate al recente orientamento che ritiene doveroso ricercare nell'ordinamento strumenti di garanzia della situazione giuridica fatta valere, alternativi e meno dispendiosi del ricorso al giudice di legittimità (Cass. nn. 11965 e 13982/2009; 14831/2010).

Tali strumenti vengono individuati nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., sulla base del fatto che si palesa la sola necessità di porre rimedio ad un mero errore formale, estraneo alla decisione, in quanto determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata.

Il predetto orientamento è stato altresì sostenuto dalla recente dottrina la quale ha operato un richiamo alla disposizione del secondo comma dell'art. 93 c.p.c. che espressamente prevede l'applicazione del citato procedimento di correzione degli errori materiali nell'ipotesi di revoca dell'istanza richiesta dalla parte che dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, rilevando, così, l'autonomia e l'estraneità del provvedimento sulla distrazione rispetto alla pronuncia sul merito ed escludendo, pertanto, l'estensione al primo dei mezzi di reazione processuale che la legge riconosce contro l'altra.

Le Sezioni Unite, in definitiva, seguono il citato orientamento sulla base delle seguenti motivazioni:

A) «è il più idoneo a salvaguardare l'effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dal 2° comma dell'art. 111 Cost.), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 26373/2008) impone al giudice (anche nell'interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate,

in particolare, né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.), né da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.)»;

B) «garantisce con maggiore celerità il soddisfacimento dello scopo di far ottenere al difensore distrattario un titolo esecutivo immediato per agire nei riguardi della controparte soccombente: lasciando salvo il diritto di quest'ultimo all'esercizio degli ordinari rimedi impugnatori che, ai sensi del 4 ° comma dello stesso art. 288, possono essere, comunque, proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze»;

C) «può trovare applicazione ai sensi dell'art.391 bis cod. proc. civ. anche con riguardo alle sentenze rese dalla Corte di Cassazione, incorse in identica omissione, e tuttavia non impugnabili».

A tale riguardo è significativo, se non determinante, che lo stesso legislatore, attraverso la disposizione del secondo comma dell'art. 93 c.p.c., consideri il procedimento di correzione degli errori materiali (piuttosto che l'impugnazione ordinaria) il rimedio con cui la parte può ottenere la revoca del provvedimento di distrazione nella predetta ipotesi.

Detta disposizione normativa comporta una notevole estensione del campo di applicazione dell'istituto della correzione, il quale, invece, viene testualmente limitato dall'art. 287 cod. proc. civ. alle ipotesi in cui il giudice «sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo» e richiede, da parte del giudice della correzione, un controllo assai più complesso di quello devolutogli in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione. In tale ultima sede, infatti, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussista o meno la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso onorario senza alcun potere di apprezzamento neppure sulla corrispondenza al vero della stessa.

Alla luce di quanto analizzato, pertanto, anche sotto il profilo sistematico risulta evidente il miglior coordinamento del rimedio della correzione con il disposto del secondo comma dell'art. 93 c.p.c. rispetto alla facoltà del difensore di avvalersi dei mezzi di impugnazione ordinaria.

Il rimedio di cui al citato art. 93 c.p.c. consente di rinnovare una mera istanza, rivolta ad ottenere un provvedimento autonomo rispetto alla pronuncia sul merito, per giustificare la quale, invece, è necessario estendere al difensore la qualifica di parte (sopravvenuta e condizionata alla dimenticanza del giudice), esclusivamente per la necessità di legittimare detto rimedio processuale posto che il difensore medesimo esaurisce ogni attività con la presentazione dell'istanza.

Si capovolge in tal modo la regola generale per la quale, invece, sono legittimati a proporre mezzi di gravame soltanto coloro che hanno già la veste di parte a seguito di domanda formulata nel processo, nei casi in cui tale domanda non venga accolta (o su di essa venga omesso di provvedere).

Applicando in via esclusiva tale più moderna concezione dell'errore all'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione, è indubbio che la suddetta omissione possa essere ricondotta ad una mancanza materiale piuttosto che ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest'ultimo)

Ciò sulla base del fatto che la decisione positiva sulla omessa pronuncia è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione) e la relativa declaratoria necessariamente "accede" nel "decisum" complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale.

Inoltre, ricollegando l'omissione ad una mera disattenzione (e, quindi, ad un comportamento involontario) e considerando altresì che la concessione della distrazione, in presenza delle suddette condizioni, rimane sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, è possibile sostenere che nell'ipotesi in esame si rientri nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali.

In definitiva, l'avvocato dichiaratosi antistatario, nei confronti del quale il giudice omette di pronunciarsi sulla distrazione delle somme, trova nella procedura della correzione degli errori materiali, di cui al combinato disposto degli artt. 93, co. 2 e 287 c.p.c., il giusto rimedio per vedere tutelati i propri interessi.

Dott. Vincenzo Maria Scarano

Praticante avvocato con significativa esperienza in tema di impiego e diritto previdenziale dei dipendenti militari. La sua attività in tale settore, nell'ambito dello studio legale Ulissi & Partners, si esplica con particolare riferimento nella consulenza relativa alle cause di servizio, alle pensioni di inabilità e privilegiate, nonché alle questioni disciplinari dei militari. Svolge, altresì, attività di insegnamento presso i centri di formazione militari in materia di organizzazione logistica. Dottorando di ricerca in "Persone, imprese e lavoro: profili e tutele di diritto interno, internazionale, comunitario e comparato" presso l'Università degli Studi del Molise.

Per informazioni:

Ulissi & Partners

Studio Legale

Via Muzio Clementi n. 68

00193 Roma

T. +39 06.32110173

F. +39 06.32506980